

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 27 aprile 2020)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI
Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 333

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 dicembre 2019

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA LOTTA
PARTIGIANA E DELL'ANTIFASCISMO DENOMINATI PARCHI DELLA MEMORIA
STORICA DELLA RESISTENZA E INDIVIDUAZIONE DEL PARCO DELLA
MEMORIA STORICA DELLA RESISTENZA DEL COLLE SAN MARCO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, al fine di mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale, denominate Parchi della memoria storica della Resistenza.

2. I Parchi della memoria storica della Resistenza integrano il sistema unitario e coordinato dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana), in quanto ugualmente volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla lotta partigiana e all'antifascismo.

3. Questa legge detta altresì disposizioni per l'individuazione del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco di cui all'articolo 5.

Art. 2

(Individuazione dei Parchi della memoria storica)

1. I Parchi della memoria storica della Resistenza sono individuati con legge regionale in aree simbolo della Resistenza nelle Marche, in quanto teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e del processo di formazione della coscienza democratica dei cittadini. La legge regionale individua altresì la perimetrazione del parco medesimo.

Art. 3

(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Giunta regionale nomina il Comitato locale per il Parco della memoria storica che ha il compito di:

a) formulare proposte e indirizzi per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dell'area interessata agli enti competenti;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2

(Individuazione dei Parchi della memoria storica)

Identico

Art. 3

(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)

Identico

b) promuovere e realizzare le attività e i progetti di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) un componente designato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) Marche, che svolge le funzioni di presidente;
- b) un componente designato dai Comuni nel cui territorio ricade il Parco;
- c) un componente designato dalle Province nel cui territorio ricade il Parco;
- d) un componente designato dalla Regione;
- e) un componente designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
- f) un componente designato dall'Istituto di Storia delle Marche.

3. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.

4. I componenti durano in carica un quinquennio. L'incarico di componente è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio.

5. Il Comitato si riunisce presso la sede della Provincia interessata o presso le sedi decentrate della Regione. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita e non dà luogo a rimborsi spese o gettoni di presenza.

6. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di individuazione del Parco della memoria storica.

Art. 4

(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi per le attività e gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione delle aree dei Parchi della memoria storica della Resistenza, nonché per iniziative culturali, didattiche, turistiche, di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti, relative alla Resistenza, all'antifascismo e alla lotta partigiana, promossi e realizzati dai Comitati di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale adotta i criteri e le modalità per la concessione ai Comitati dei contributi di cui al comma 1.

Art. 4

(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)

Identico

Art. 5

(Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco)

1. Ai sensi dell'articolo 1, l'area del Colle San Marco nel Comune di Ascoli Piceno, luogo della battaglia e dell'eccidio nazi-fascista del settembre-ottobre 1943, è individuata quale Parco della memoria storica della Resistenza.

2. Il Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco è oggetto di tutela e di valorizzazione attraverso il sostegno e gli interventi previsti da questa legge.

3. L'area del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco è individuata con la perimetrazione di cui alla cartografia allegata a questa legge (Allegato 1).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di promozione dei Parchi della memoria storica della Resistenza di cui all'articolo 4 per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2019/2021.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Per l'attuazione dell'articolo 5, il Comune di Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno verificano per l'area interessata le misure di tutela previste dal PRG adeguato al PPAR e, se necessario, le integrano mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

(Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco)

Identico

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di promozione dei Parchi della memoria storica della Resistenza di cui all'articolo 4 per l'anno 2021 è autorizzata la spesa massima di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante incremento per euro 10.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

Identico

2. Ai sensi dell'articolo 3, la Giunta regionale nomina il Comitato locale per il Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

